

## **Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie.**

**Di Giorgia Anna Parini\***

Abstract EN: We are witnessing a gradual and significant transformation in the relationship between humans and animals, which no longer serves an exclusively instrumental or purely economic purpose, but has become woven into the fabric of family relationships to the extent that, in many cases, animals are now considered genuine members of the family. The implications of this conceptual evolution are particularly evident when considering the fate of pets in the event of a relationship breakdown or the death of their 'owner'.

Despite the importance of the issue, the legislator has not yet regulated these aspects: the absence of specific regulations inevitably generates areas of interpretative uncertainty that are likely to lead to an inconsistent approach in case law, with the result that too often the outcome of disputes is linked to the sensitivity of the judges to the issue.

Abstract IT: Si assiste a una trasformazione progressiva e significativa del rapporto tra l'essere umano e l'animale, che non assume più esclusivamente una funzione strumentale o di mera utilità economica, bensì si inserisce nel tessuto delle relazioni affettive familiari fino a rappresentare, in molti casi, un autentico membro della famiglia. Le implicazioni di questa evoluzione concettuale emergono con particolare evidenza allorché si consideri la sorte dell'animale d'affezione nelle ipotesi di crisi della relazione di coppia oppure di morte del "padrone".

Nonostante la rilevanza della questione, il legislatore non ha ancora regolamentato tali aspetti: l'assenza di una disciplina normativa specifica genera inevitabilmente zone d'ombra interpretative suscettibili di determinare un ondivago atteggiamento della giurisprudenza, con la conseguenza che troppo spesso gli esiti della lite sono connessi alla sensibilità sul tema, manifestata dai giudici.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Animali nel panorama italiano. – 3. Animali e soluzioni consensuali per la crisi della famiglia. – 4. Animali contesi nella crisi della famiglia: ricostruzione giurisprudenziale. – 5. (Segue): Riflessioni critiche sul tema. – 6. Animali e vicende successorie. – 7. Conclusioni.

---

\* Professoressa associata di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Verona.

### 1. Introduzione.

Nella società contemporanea si registra un cambiamento nell'approccio agli animali, ora stimati esseri senzienti, le cui esigenze in materia di benessere devono essere considerate in ragione di quanto sancito nell'art. 13 del TFUE<sup>1</sup>. Parallelamente, si assiste a una trasformazione progressiva e significativa del rapporto tra l'essere umano e l'animale domestico che non assume più esclusivamente una funzione strumentale o di mera utilità economica, bensì si inserisce nel tessuto delle relazioni affettive familiari fino a configurarsi, in molti casi, quale autentico membro del nucleo familiare.

Siffatta evoluzione anzitutto sociologica trova origine in dinamiche complesse e ha determinato significative ricadute sul diritto, che deve fronteggiare una radicale riconsiderazione del ruolo dell'animale d'affezione e risolvere interrogativi di non trascurabile rilievo rispetto alle categorie dogmatiche tradizionali. In tale percorso, da ultima anche la giurisprudenza più recente ha, perlomeno in certi ambiti, progressivamente superato la concezione meramente proprietaria del vincolo tra persona e animale, riconoscendo che tale relazione è suscettibile di consentire la piena esplicazione della personalità dell'uomo e va, dunque, annoverata tra le attività realizzatrici della persona, tutelate dal citato art. 2 Cost.<sup>2</sup>.

Tale tendenza ha alimentato, peraltro, un dibattito dottrinale di notevole vivacità circa lo *status* giuridico degli animali e l'opportunità di una loro ricollocazione sistematica che ne riconosca, se non una piena soggettività giuridica, quantomeno una posizione differenziata rispetto alla categoria delle

---

<sup>1</sup> Per un *excursus* sul diritto europeo concernente la questione animale v., tra i tanti: D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Torino, 2012, 38 ss.; F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2013, 50 ss.; A. ADINOLFI, *Il trattamento degli animali nel diritto dell'Unione europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e "benessere": verso lo sviluppo di valori condivisi?*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, 34; F. MEOLA, *La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto Europeo*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2019, 2 ss.

<sup>2</sup> In dottrina, già in precedenza, P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 135 ss.; ID., *Gli animali*, in *Il bambino e le cose*, a cura di P. CENDON, Milano, 1993, 54 ss.; P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*. Torino, 2024, *passim*; P. LAGHI, *L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, 244 ss. In giurisprudenza, alcuni tribunali di merito hanno riconosciuto dignità e rilevanza risarcitoria sul piano non patrimoniale al danno da morte dell'animale di affezione valorizzando l'aspetto citato Trib. Pavia, Sez. I, 16 settembre 2016, n. 1266, in banca dati *Dejure*; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24, in banca dati *Dejure*; Corte d'Appello di Genova, Sez. II, 29 maggio 2019, in banca dati *Dejure*; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, in banca dati *Dejure*; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660, in banca dati *Dejure*; Trib. Trento, 4 giugno 2021, in banca dati *Dejure*; Trib. Prato, Sez. civ., 25 gennaio 2025, n. 51, in banca dati *Dejure*.

“cose”<sup>3</sup>. Tale discussione si iscrive nel più ampio movimento di sensibilizzazione verso la questione animale che attraversa, con intensità crescente, l’ordinamento giuridico nazionale ed europeo<sup>4</sup>.

Le implicazioni di questa evoluzione concettuale emergono con particolare evidenza allorché si consideri la sorte dell’animale d’affezione nelle ipotesi di crisi della relazione di coppia oppure di morte del “padrone”: nonostante i disegni di legge tesi a intervenire sulla questione, non si è arrivati all’approvazione di una normativa riguardante tali aspetti, dato che rappresenta un’occasione perduta da parte del legislatore che, con la recente l. 6 giugno 2025, n. 82, si è occupato esclusivamente del versante penalistico, senza affrontare organicamente le molteplici questioni anche civilistiche: l’assenza di una disciplina normativa specifica genera inevitabilmente zone d’ombra interpretative suscettibili di determinare un ondivago atteggiamento della giurisprudenza, con la conseguenza che troppo spesso gli esiti della lite sono connessi alla sensibilità sul tema, manifestato dai giudici.

Come emergerà nel proseguo, peraltro, ragionando di crisi della famiglia, pure quell’orientamento restio all’equiparare gli animali alle cose, non sempre individua criteri per risolvere le controversie coerenti con l’attuale quadro valoriale e la complessità delle prerogative coinvolte, meritevoli di una protezione. Proprio la pluralità degli interessi in gioco impone un attento bilanciamento tra il benessere dell’animale, aspetto che, peraltro, è in costante

---

<sup>3</sup> Per una riflessione sul tema v. F. RESCIGNO, *L’inserimento della dignità animale in Costituzione*, in *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE E L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012, 276; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell’interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 35 ss.; G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cul. dir.* 2018, 61 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, 527 ss.; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, 1771; E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, a cura di E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO E E.M. INCUTTI, 2022, Roma, 16 ss. Sia consentito da ultimo rimandare a G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, 998 ss.

<sup>4</sup> V. P. SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, New York 1975; trad. it. *Liberazione animale*, Milano, 1991, passim; nonché T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, University of California Press, Berkeley 1983; trad. it. *I diritti animali*, Milano, 1990. Quanto al panorama italiano, v. L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE E L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, 249 ss.; P. ZATTI, *La compagnia dell’animale*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, a cura di P. CENDON, Padova, 2005, 2021 ss.; F. RESCIGNO, *L’inserimento della dignità animale in Costituzione*, in *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE E L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012, 276.

evoluzione e di complesso inquadramento<sup>5</sup>, il diritto alla relazione con l'animale e le prerogative degli altri soggetti coinvolti, soprattutto alla presenza di minori di età.

Parimenti, drammatica è la situazione degli animali sotto il versante successorio, considerando che sono – allo stato – considerati come beni, che vanno a comporre il patrimonio ereditario, con ogni conseguenza che ciò può determinare anche sotto il versante del ritardo di un intervento per fare fronte ai bisogni concreti e quotidiani dell'animale.

## **2. Animali nel panorama italiano.**

Il legislatore del 1942 considera l'animale una cosa mobile, equiparazione che traspare dalla lettura dell'art. 820 c.c., che annovera tra i frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, quali i «parti degli animali», nonché dalle norme sull'acquisto a titolo originario della proprietà per occupazione (artt. 923 c.c. ss.).

In virtù dei contributi significativi provenienti dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia<sup>6</sup>, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia mediante l. 4 novembre 2010, n. 201, nonché dalle modifiche apportate nel 2007 dal Trattato di Lisbona al T.F.U.E., tale approccio sta venendo progressivamente sostituito da uno maggiormente attento alla tutela degli animali.

---

<sup>5</sup> Osservando il Brambell Report del 1965 in esso il benessere di un animale era definito come uno stato fisico e mentale da valutare con l'evidenza scientifica relativa alle sensazioni degli animali, considerando le funzioni biologiche e il comportamento. A partire dal Report sono state individuate le "Cinque libertà" che devono essere garantite agli animali per poter affermare trattarsi di animali in condizione di benessere, ma si trattava, pure sempre di una protezione passiva. Per una ricostruzione del tema v.: M.C. MACRÌ, *L'evoluzione concettuale e normativa del "benessere degli animali" nelle politiche comunitarie*, in BOCCALETTI S. (a cura di), *Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche*, Atti del XLVI Convegno Sidea, Piacenza, 2010, *passim*; nonché M.C. MACRÌ, *Il benessere degli animali da produzione*, Roma, 2012, 7. In senso critico, S.P. MC CULLOCH, *A Critique of FAWC's Five Freedoms as a Framework for the Analysis of Animal Welfare*, in *Journal of agricultural and environmental ethics*, 2012, 26(5).

<sup>6</sup> L'art. 1 della Convenzione afferma che «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto o compagnia». La definizione di animale da compagnia si trova, altresì, all'interno del Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, che all'art. 1, comma 2, lettera a, sancisce che «Ai fini del presente accordo, si intende per: a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».

Tale mutamento di prospettiva è confermato dalla disciplina di derivazione euro-unitaria a tutela del benessere degli animali<sup>7</sup>, nonché dagli interventi successivi, tesi in particolare, ma non solo alla tutela degli animali d'affezione, espressione che ricomprende quegli animali in grado di creare con la persona un rapporto di affezione e che – a parere di chi scrive – deve ritenersi pressoché sovrapponibile alla definizione di animale da compagnia: in tale quadro, va citata, innanzitutto, la l. quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281.

Ancora, va citato l'art. 1138 c.c., modificato in virtù della riforma sul condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220)<sup>8</sup>, che sancisce che il regolamento condominiale non può vietare ai singoli condomini di possedere animali domestici e rappresenta così il “manifesto” del rinnovato approccio del diritto civile nei confronti del tema.

Nonostante i limiti, segnale della mutata sensibilità è anche l'art. 189, comma 9 *bis* c.d.s, modificato dalla l., 26 luglio 2010, n. 120, secondo il quale l'utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, deve fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, prevedendo – in caso di violazione – una sanzione pecuniaria<sup>9</sup>.

Nonostante i suoi evidenti limiti, la crescente rilevanza della questione è confermata, poi, dalla riforma concernente il pignoramento mobiliare: più in particolare, l'art. 77 della l. 28 dicembre 2015, n. 221, introducendo i commi 6 *bis* e 6 *ter* dell'art. 514 del codice di rito, ha inserito tra i beni mobili assolutamente impignorabili «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Va citata, poi, l'introduzione dell'art. 9, comma 3, cost. che, sebbene si limiti a demandare alla legge dello Stato il disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali, palesa il ruolo di spicco attribuito agli stessi nell'attuale panorama in ragione della sua collocazione all'interno della parte relativa ai principi fondamentali<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> V. L. BONAFOS, D. SIMONIN e A. GAVINELLI, *Animal Welfare: european legislation and future perspectives*, in *Journal of Veterinary Medical Education*, 2010, 26 ss.

<sup>8</sup> Sul punto, per brevità e anche per un rimando alla dottrina e alla giurisprudenza intervenute sul punto, sia consentito un rimando a G.A. PARINI, *Gli animali nel libro III del codice civile: l'acquisto a titolo originario e le regole che il “proprietario” dell'animale deve rispettare nei rapporti di buon vicinato e nella dinamica condominiale*, in *Rass. dir. civ.*, 2025, 3, in corso di pubblicazione.

<sup>9</sup> Allo stesso modo, anche le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, salvo incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria.

<sup>10</sup> Sulla riforma costituzionale v. G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, 368; M. GJOMARKAY, *Alcuni spunti di*

Infine, nel predetto percorso non si può non citare la recente l. 6 giugno 2025, n. 82, che ha modificato il titolo IX *bis* del Libro Secondo del codice penale rubricato ora «Dei delitti contro gli animali» anziché contro il sentimento per gli animali, previsione che, se pure criticabile sotto taluni aspetti, segna una rivoluzione significativa quanto al riconoscimento dell'animale quale oggetto diretto della tutela penale<sup>11</sup>.

### **3. Animali e soluzioni consensuali per la crisi della famiglia.**

La progressiva diffusione degli animali d'affezione nell'ambito domestico ha determinato l'emersione di questioni inedite in sede di crisi della famiglia, attinenti tanto all'individuazione del soggetto legittimato a mantenere la relazione con l'animale, quanto alla ripartizione degli oneri economici connessi al suo sostentamento.

Nell'ordinamento italiano, la materia risulta tuttora priva di una regolamentazione espressa, giacché la questione non è stata affrontata direttamente dal legislatore a differenza di quanto verificatosi in altri sistemi giuridici europei. Particolarmente significativa appare, in tale prospettiva, l'esperienza spagnola: la *ley* 15 dicembre 2021 n. 17<sup>12</sup> ha introdotto, infatti, all'art. 90, comma 1, lett. *b-bis*, del *Código civil* una disposizione che contempla espressamente la possibilità di includere nel *convenio regulador* previsioni relative alla destinazione degli animali di affezione, alla ripartizione dei tempi di custodia – tenendo in considerazione tanto l'interesse dei componenti del nucleo familiare quanto il benessere dell'animale – nonché alla distribuzione degli oneri di mantenimento<sup>13</sup>. L'innovazione normativa spagnola riveste

---

*riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali*, in *Dir. agr.*, 2022, 511, nonché G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 469; D. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, in DPCE online, 2, 2023; D. CERINI e E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 4 ottobre 2023.

<sup>11</sup> Sul punto v. R. BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, in *Giur. Pen. Online*, 2025, 9, 4; F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 989 ss.

<sup>12</sup> La legge citata ha comportato la modifica del *Código civil*, della legge Ipotecaria e del Codice di procedura civile. In particolare, è stato previsto l'art. 333 *bis* *Código civil* che afferma che gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità e che la disciplina sui beni mobili è loro applicabile solo in quanto compatibile con la loro natura e con le disposizioni destinate alla loro protezione. Sulla legge in generale v. M. ORTIZ FERNANDEZ, *Reflexiones en torno a la ley 17/2021, de 15 de diciembre: la protección de los animales como "seres sintientes"*, in *Actualidad jur. iberoamericana*, 2022, 17, 400 ss.

<sup>13</sup> Sul punto v. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares y animales domésticos*, Madrid, 2022; L. CASAS DÍAZ e X. CAMPS, *Las crisis matrimoniales y los animales de compañía abogacía*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, 120, 1, 80.

carattere dirimente: anteriormente a tale intervento, il giudice poteva, infatti, non stimare legittime tali clausole e non riconoscerle come esecutive<sup>14</sup>.

Nell'ordinamento italiano, in assenza di una disciplina positiva della materia, la questione ha suscitato incertezze ermeneutiche. Tuttavia, si è progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell'omologabilità di quelle soluzioni negoziali concordate in sede di separazione personale che, secondo uno schema mutuato dal paradigma dell'affidamento dei figli minori, contemplan ipotesi di affidamento degli animali domestici con la previsione di modalità di frequentazione analoghe al diritto di visita e una ripartizione degli oneri economici afferenti al sostentamento e alle cure veterinarie. Il fondamento di tale orientamento risiede nella considerazione che siffatte pattuizioni, pur non rivestendo carattere necessario ai fini dell'omologazione, non integrano violazione di norme imperative né contrasto con principi di ordine pubblico<sup>15</sup>.

Segnatamente, il Tribunale di Como ha affermato la legittimità dell'inclusione, tra le condizioni di separazione consensuale, di previsioni concernenti la ripartizione delle spese di mantenimento e cura dell'animale di affezione rivestono un indubbio contenuto economico e sono equiparabili a qualsivoglia altra spesa afferente a beni e servizi nell'interesse del nucleo familiare, in quanto non configgenti con alcuna norma cogente. Con riferimento agli aspetti personali della relazione con l'animale, certamente rilevanti per i coniugi, anche le relative clausole sono state ritenute omologabili dal medesimo giudice, il quale ha nondimeno rivolto alle parti l'invito a regolare in futuro tali questioni mediante accordi stragiudiziali.

Prescindendo da tale raccomandazione, che poteva risultare pleonastica, la soluzione interpretativa adottata appare condivisibile, considerato che è principio acquisito quello per cui l'accordo di separazione può articolarsi non soltanto nel contenuto necessario – costituito dagli elementi essenziali per consentire l'omologazione – ma altresì in un contenuto eventuale, comprendente pattuizioni eterogenee che trovano occasione nella

---

<sup>14</sup> G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares y animales domésticos*, cit., 23 ss.; J.H. CLAVIJO SUNTURA, *La custodia de los animales de compañía en la Ley 17/2021*, in *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 2023, 2123; I. GARCIA PRESAS, *El nuevo tratamiento jurídico de los animales de compañía en los divorcios*, *Actualidad jurídica iberoamericana*, 8-bis, 2019, 124-139; J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della L. n. 17 del 2021 del 15 dicembre*, in *Dir. fam. pers.* 2024, 1624 ss.

<sup>15</sup> Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Dir. fam. pers.*, 2016, 820. Del tutto condivisibilmente evidenzia come il giudice nel suo argomentare faccia trasparire ancora una concezione dell'animale quale semplice oggetto di diritti M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam. dir.*, 2016, 1171.

determinazione dei coniugi di separarsi e che si configurano quale esplicitazione dell'autonomia negoziale<sup>16</sup>.

Al medesimo risultato giungeva il Tribunale di Milano<sup>17</sup> in una sentenza nella quale si affermava che «una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose", secondo l'impostazione tralatticia ma debba essere riconosciuto come "essere senziente" (v. Trattato di Lisbona [...]). Non essendo l'animale una "cosa" (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso».

Tale essendo il quadro, non si dubita che clausole di tale fatta possano essere inserite anche all'interno degli accordi stragiudiziali relativi alla crisi della famiglia di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. 132 del 2014, convertito in l. dicembre 2014, n. 162.

Centrale diventa, tuttavia, domandarsi se il giudice potrebbe nel nostro ordinamento rifiutarsi di omologare o di prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi circa la sorte dell'animale domestico, cosa che potrebbe avvenire in Spagna, ove tra le ragioni che giustificano tale scelta del giudice vi è proprio la contrarietà dell'intesa al benessere degli animali da compagnia.

Il novellato art. 473 *bis*.51 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile (l. 26 novembre 2021, n. 206 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), si limita, infatti, a disporre che «il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda».

Appare forzato, in assenza di un'espressa previsione normativa, equiparare le esigenze degli animali a quelle della prole. Ciò nondimeno, va rilevato che una pattuizione manifestamente contraria al benessere minimo degli animali, inteso come mera protezione passiva e libertà dai bisogni, potrebbe essere stimata come espressione di autonomia privata non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, circostanza che potrebbe determinare l'invalidità dell'accordo.

---

<sup>16</sup> V. da ultimo Cass., 22 luglio 2024, n. 20034, in banca dati *Dejure*. In dottrina, v. tra i tanti, E. AL MUREDEN, *La separazione personale dei coniugi*, in *Trattato dir. civ. comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2015, 115 ss.

<sup>17</sup> Trib. Milano, 13 marzo 2013, in *Rep. Foto it.*, voce *Separazione coniugi*, n. 99.

#### 4. Animali contesi nella crisi della famiglia: ricostruzione giurisprudenziale.

Maggiormente complessa si presenta la questione relativa alla sorte dell'animale in ipotesi di disaccordo tra le parti, giacché in tale evenienza si pongono due distinti interrogativi<sup>18</sup>: in primo luogo, occorre stabilire se la definizione della controversia imponga necessariamente l'applicazione delle norme in materia di proprietà ovvero se sia possibile invocare differenti regole di diritto sostanziale per determinare la sorte dell'animale d'affezione. In secondo luogo, si pone il problema dell'individuazione della sede processuale nella quale una pretesa di tale natura possa essere azionata.

Di particolare interesse si rivela, anche sotto questo profilo, il raffronto con la disciplina spagnola, nella quale si riscontra la possibilità di operare una dissociazione tra l'affidamento dell'animale e il regime proprietario dello stesso: l'art. 94 *bis* c.c. sancisce, infatti, che il giudice affiderà la cura degli animali da compagnia a uno o entrambi i coniugi e, ove opportuno, determinerà le modalità con cui il coniuge non affidatario potrà tenerli in sua compagnia, nonché la distribuzione delle responsabilità connesse alla cura, il tutto tenendo conto degli interessi dei familiari e del benessere, indipendentemente dalla proprietà. Tale circostanza sarà annotata nel corrispondente registro di identificazione degli animali<sup>19</sup>.

Infine, all'art. 103, comma 1 *bis*, c.c. sancisce che il giudice, in assenza di un accordo giudizialmente omologato tra i coniugi, adotta, dopo averli ascoltati, i provvedimenti, tra i quali, la possibilità di determinare, tenendo conto degli interessi dei familiari e del benessere dell'animale, se gli animali domestici siano affidati a uno o a entrambi i coniugi, le modalità con cui il coniuge a cui non sono stati affidati può tenerli in sua compagnia, nonché le opportune misure cautelari per preservare i diritti di ciascun coniuge. In tale ottica, nell'ordinamento spagnolo l'animale potrebbe essere collocato presso un soggetto diverso dal proprietario e potrebbe essere, altresì, riconosciuto un diritto di visita dell'animale e previsto un impegno economico anche del soggetto non "affidatario", tenendo conto di diversi fattori (gli interessi dei familiari e il benessere dell'animale)<sup>20</sup>.

Nell'ordinamento italiano, in assenza di una disciplina positiva, un primo orientamento giurisprudenziale ha risolto la questione mediante applicazione delle norme in materia di proprietà e delle disposizioni concernenti il regime patrimoniale secondario della famiglia: secondo tale impostazione, la facoltà

---

<sup>18</sup> Si interroga se la sede giudiziale sia quella corretta per risolvere la questione G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 786.

<sup>19</sup> Sull'applicabilità e in che termini della disciplina anche ai non coniugati, v. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della L. n. 17 del 2021 del 15 dicembre*, cit., 1634 ss.

<sup>20</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della l. n. 17/2021 del 15 dicembre*, cit., 1624 ss.

per entrambi i componenti della coppia di conservare una relazione con l'animale sussiste esclusivamente qualora quest'ultimo sia "caduto" in regime di comunione. Secondo tale giurisprudenza, in mancanza di un adeguato fondamento normativo, non sarebbe possibile invocare analogicamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori per disciplinare la sorte dell'animale d'affezione in ambito di autonomi giudizi, non essendo ammissibile la creazione pretoria di inediti diritti di azione, privi di uno specifico riconoscimento legislativo<sup>21</sup>. Parimenti, è stata esclusa la possibilità di fare valere la questione anche all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio, non prevedendo il nostro ordinamento l'istituto giuridico dell'affidamento o dell'assegnazione degli animali domestici, nè essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa.

Secondo tale impostazione, in assenza di una norma che conferisca espressamente al giudice il potere di pronunciarsi sull'affidamento degli animali domestici, costui non potrebbe che limitarsi a ricordare alle parti che il titolare del diritto soggettivo non resta sfornito di protezione giuridica, potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà e alle altre misure rimediali previste dalla legge per l'esercizio di diritti su beni altrui o in comproprietà.

Più in particolare, sotto la vigenza della disciplina processuale anteriore alla riforma del processo civile, è stata finanche affermata la inammissibilità del cumulo della domanda relativa all'assegnazione dell'animale alle domande di separazione e divorzio, essendo soggette a riti diversi e difettando la connessione per subordinazione o forte, atta a giustificare il cumulo *ex art. 40 c.p.c.*<sup>22</sup>.

Il citato approccio domenicale si contrappone a un orientamento che, ritenendo carente una disciplina sulla questione e stimando regolato un caso analogo (l'affidamento della prole), suggerisce il ricorso all'analogia per risolvere la contesa<sup>23</sup>: il Tribunale di Roma, nell'ambito di un giudizio restitutorio, ha disposto l'affidamento condiviso del cane, formalmente di proprietà di uno dei due *ex conviventi* che ne reclamano il possesso esclusivo<sup>24</sup>. In assenza di una disciplina normativa specifica, risulterebbe applicabile in via

---

<sup>21</sup> Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *Foro it.* 2016, I, 2616.

<sup>22</sup> Trib. Milano, Sez. IX, 2 marzo 2011, n. 2856, in banca dati *Onelegale.it*.

<sup>23</sup> Trib. Cremona, 11 giugno 2008 e Trib. Foggia del 2008, inedite, ma richiamate nel progetto di l. n. 795 del 18 aprile 2013, a firma Brambilla-Castiello, in [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>24</sup> Trib. Roma, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322, *Foro it.* 2016, 12, I, 3961. È estremamente critico verso la pronuncia A. SIMEONE, *Per il Tribunale di Roma è possibile l'affido di "Fido"*, in *IUS Famiglie*, 2 dicembre 2016, in quanto, al di là della violazione del principio della domanda, reputa che «non è possibile giungere ad istituire un'equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da compagnia dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale, sono persone fisiche».

analogica la normativa dettata per i figli minori, sicché il giudice dovrebbe adottare i provvedimenti concernenti l'animale d'affezione avendo esclusivo riguardo all'interesse materiale – spirituale – affettivo dell'animale<sup>25</sup>. Detta disciplina si applica anche qualora i due “padroni” non siano legati da vincolo di coniugio, giacché il legame e l'affetto del cane per ciascuno di loro è indipendente da tale aspetto.

In questa prospettiva, il Tribunale di Sciacca ha affermato che, in difetto di un accordo tra le parti «alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale come un gatto, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto, altresì, della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l'assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporsi l'assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip»<sup>26</sup>.

Articolata è la pronuncia del Tribunale di Lucca del 24 gennaio 2020, raggiunta all'interno di un giudizio sommario di cognizione che vedeva contrapposti due ex conviventi. Il Tribunale – ritenendo nel vuoto normativo e alla luce dell'importanza del legame affettivo tra persone ed animali e del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti, che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all'affidamento del figlio – ha disposto l'affido condiviso di un cane ad entrambi gli ex conviventi, con collocazione prevalente presso la convenuta e diritto dell'ex compagno di prelevare il cane in giorni prestabiliti<sup>27</sup>.

In termini analoghi si è espressa la Suprema Corte<sup>28</sup>, la quale, pure avendo dichiarato inammissibili le doglianze della ricorrente, ha motivato il rigetto sulla base del difetto di prova in ordine all'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane dell'ex compagno, attesa la limitata durata della relazione sentimentale (quattro mesi). Tale circostanza fattuale ha indotto ad escludere la configurabilità di un diritto di visita e frequentazione dell'animale in capo al soggetto privo della titolarità formale dello stesso, non essendosi consolidato quel vincolo affettivo qualificato che solo avrebbe potuto giustificare una tutela del rapporto con l'animale d'affezione.

---

<sup>25</sup> Saluta positivamente la scelta del giudice di applicare detta disciplina pure a fronte di due soggetti meramente conviventi M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale “familiare”*, in *Fam. dir.*, 2017, 464.

<sup>26</sup> Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Dir. fam. pers.*, 2019, I, 1178.

<sup>27</sup> Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *Ilfamiliarista.it* 16 aprile 2020; così anche Trib. Pescara, 9 maggio 2002, in *PQM* 2002, 2, 51.

<sup>28</sup> Cass., 24 marzo 2023, n. 8459, in *Giur. it.*, 2024, 36 ss.

### 5. (Segue): Riflessioni critiche sul tema.

Quanto alla disciplina sostanziale applicabile in ipotesi di tale fatta, *in primis*, va rilevato che applicare *tout court* per dirimere la questione le regole proprietarie, trattando l'animale quale mero bene mobile<sup>29</sup>, se era coerente con l'impianto codicistico, non pare però coerente con l'attuale sensibilità che anche il diritto dimostra nei confronti degli animali che non sono cose inanimate, ma esseri senzienti (art. 13 T.F.U.E.), che provano pulsioni<sup>30</sup>. Inoltre, ostacolo all'applicazione stringente della predetta disciplina è anche il rilievo ormai attribuito alla relazione interspecifica persona-animale che si configura ormai quale espressione di un diritto inviolabile tutelato dall'art. 2 Cost.

Tali constatazioni pongono in luce come in un ordinamento sempre più attento al rispetto del benessere degli animali e alla salvaguardia della sfera degli affetti, vi sia una insufficienza della categoria della proprietà per come la conosciamo a governare pienamente il rapporto bilaterale come quello che si crea tra la persona-animale e, dunque, il campo dei legami affettivi, richiedendo l'elaborazione di soluzioni concettuali nuove.

Al fine di superare l'impasse interpretativo sopra delineato, si prospettano differenti percorsi ermeneutici. In determinate fattispecie, la tutela del benessere animale e la preservazione delle relazioni interspecifiche potrebbero essere garantiti anche considerando l'animale d'affezione un bene che segue le sorti della abitazione, rappresentando una parte integrante dell'habitat domestico. In tale prospettiva, l'animale seguirebbe il regime giuridico dell'immobile cui accede, trovando applicazione la disciplina dell'assegnazione della casa familiare *ex art. 337 sexies c.c.*

Tale soluzione ermeneutica si rivelerebbe particolarmente funzionale nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per disporre l'assegnazione

---

<sup>29</sup> Peraltro, anche volessimo ritenere applicabili le regole proprietarie, occorre notare come in ogni caso la giurisprudenza chiamata a decidere chi sia il proprietario dell'animale affermi trattarsi di un elemento non meramente desumibile da un dato formale, quale può essere l'iscrizione del cane o del gatto all'anagrafe canina o felina o l'indicazione del nominativo sul libretto del cavallo. Gli animali non sono, infatti, beni mobili registrati e l'intestazione integra un dato rilevante esclusivamente per scongiurare fenomeni di abbandono oppure a fini fiscali/assicurativi. V. Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 133 ss.; Trib. Lecce, 14 maggio 2020, n. 1147, in *DeJure online*. Si tratta di una registrazione a fini pubblicitari, che non ha alcuna relazione con l'acquisto e la circolazione del diritto di proprietà; non è neppure una forma di pubblicità, e, se può essere un indizio circa l'appartenenza del cane, è un indizio debole anche per il modo in cui si procede all'iscrizione, e cioè la dichiarazione di essere i proprietari dell'animale (P. ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 139).

<sup>30</sup> Peraltro, anche il proprietario non può godere e disporre liberamente di tale peculiare "bene", come appare evidente dalla lettura della normativa penalistica, recentemente riformata. Evidenza come l'animale d'affezione sia sì un bene giuridico, ma suscettibile solamente di proprietà (o altro diritto) conformata alla sua dignità creaturale G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 17, 791.

dell'abitazione al genitore non titolare del diritto dominicale sul bene immobile e, parimenti, privo della proprietà formale dell'animale, ma con cui questo ultimo abbia sviluppato un vincolo affettivo qualificato. Attraverso questo meccanismo si consentirebbe la permanenza dell'animale nell'ambiente domestico di riferimento, garantendo la continuità del suo contesto di vita, a prescindere dalla circostanza che il genitore onerato dall'obbligo di reperire una soluzione abitativa alternativa sia formalmente il proprietario dell'animale.

In presenza di figli minori che abbiano sviluppato un legame affettivo significativo con l'animale d'affezione, il principio del superiore interesse del minore potrebbe fungere da fondamento giuridico per disporre la collocazione dell'animale presso il genitore affidatario o collocatario della prole. Tale soluzione si giustificherebbe alla luce della necessità di preservare la continuità delle relazioni affettive del minore e di mitigare gli effetti traumatici connessi alla disgregazione del nucleo familiare, evitando che alla sofferenza derivante dalla separazione genitoriale si aggiunga la privazione del rapporto con l'animale in una fase evolutiva particolarmente delicata.

Le soluzioni interpretative sopra delineate, pur presentando indubbi vantaggi in termini di immediata applicabilità, rivelano significative criticità sul piano sistematico. In primo luogo, esse risultano strutturalmente inapplicabili in assenza dei presupposti normativi che ne costituiscono il fondamento: segnatamente, laddove difettino figli minori ovvero non ricorrano le condizioni per disporre l'assegnazione della casa familiare *ex art. 337 sexies c.c.*

In secondo luogo, tali costruzioni argomentative consentirebbero, nella più favorevole delle ipotesi, di legittimare la collocazione dell'animale presso il soggetto privo della titolarità dominicale, ma non fornirebbero adeguato sostegno per il riconoscimento di un diritto di visita in senso tecnico a favore del soggetto "non collocatario". Tale lacuna assume particolare rilievo nelle fattispecie nelle quali entrambi i componenti della (ex) coppia sono profondamente affezionati alla bestiola: nelle ipotesi, cioè, in cui entrambi i componenti della coppia abbiano sviluppato con l'animale una relazione di intensità e qualità equipollenti. In simili circostanze, le soluzioni prospettate determinerebbero necessariamente il sacrificio di uno dei due vincoli interspecifici, con conseguente pregiudizio tanto per il soggetto escluso quanto, verosimilmente, per lo stesso benessere dell'animale, privato di una delle relazioni affettive.

Al fine di tutelare entrambe le posizioni soggettive coinvolte, suscettibili di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 2 cost., l'unica strada percorribile appare l'applicazione analogica della disciplina dettata in materia di

affidamento dei figli minori, ritenendo il caso non regolato e ritenendo sussistente un'ipotesi simile regolata<sup>31</sup>.

La questione si connota per indubbia rilevanza teorica e pratica, in quanto tale soluzione consentirebbe di preservare la continuità di entrambi i legami affettivi instauratisi con l'animale. Tuttavia, essa solleva una problematica di non agevole soluzione sul piano sistematico: quando si discorre di affidamento dei minori coinvolti nella crisi della famiglia, ai sensi dell'art. 337 *ter*, comma 2, c.c. «il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa». Applicare analogicamente la disciplina concernente i minori vorrebbe dire importare una disciplina in virtù della quale l'interesse dell'animale sarebbe da ritenere prevalente rispetto a quelli degli altri adulti soggetti coinvolti e posto a parimerito con l'interesse del minore<sup>32</sup>.

Al fine di valutare l'effettiva portata applicativa di tale assunto, risulta imprescindibile definire il concetto di "interesse dell'animale", il quale viene comunemente ricondotto alla nozione di benessere animale (*animal welfare*). Tuttavia, tale concetto, come già evidenziato, si caratterizza per una marcata dinamicità evolutiva. L'approccio tradizionale, incentrato sulla protezione passiva dell'animale attraverso la mera soddisfazione delle esigenze primarie – sintetizzate nelle c.d. cinque libertà – sta progressivamente evolvendo verso un paradigma incentrato sulla dimensione positiva del benessere animale, che valorizza l'*agency* dell'animale, quale soggetto capace di compiere scelte e perseguire attivamente stati affettivi positivi.

In tale prospettiva ermeneutica, appare evidente che il nucleo essenziale del benessere animale, rappresentato dalla protezione passiva dello stesso, costituisca un livello di protezione inderogabile e non comprimibile. Viceversa, per quanto concerne le ulteriori componenti del benessere – protezione in positivo – si rende necessaria un'opera di bilanciamento con le posizioni giuridiche soggettive degli altri soggetti coinvolti nella controversia, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, che tengano conto della pluralità di interessi rilevanti in gioco. In tale ottica, pur manifestandosi la tendenza della già citata giurisprudenza a privilegiare in via principale il benessere dell'animale domestico, mediante un'applicazione analogica dei criteri ermeneutici elaborati in materia di affidamento della prole, nelle ipotesi *de quibus*, mancando i fondamenti assiologici che legittimano la supremazia dell'interesse del minore, si rende necessario un approccio metodologico basato sulla considerazione e sul bilanciamento delle posizioni soggettive di tutti i soggetti coinvolti.

---

<sup>31</sup> Nei predetti termini, M. ROVACCHI, *L'affido condiviso del cane: applicazione analogica alla normativa sull'affidamento dei figli*, in *Ilfamiliarista*, 2020.

<sup>32</sup> Evidenzia tale rischio anche L. OLIVIERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale di affezione*, in *Giur. it.*, 2024, 40.

Risulta, pertanto, imprescindibile procedere ad un'operazione di bilanciamento degli interessi in conflitto, la quale darà necessariamente luogo a soluzioni differenziate in ragione delle specificità della fattispecie concreta. Tale valutazione dovrà fondarsi su una pluralità di parametri, tra cui assumono particolare rilievo: a) le caratteristiche strutturali e funzionali delle soluzioni abitative cui accederanno i soggetti coinvolti, con specifico riguardo alla presenza di spazi esterni fruibili, nonché all'idoneità degli stessi a garantire adeguate condizioni di vita per la specie animale considerata; b) la capacità di cura e accudimento dei soggetti, da valutarsi alla luce delle competenze eventualmente possedute, aspetti che ricoprono una particolare rilevanza nelle ipotesi in cui l'animale versi in condizioni di salute precarie o necessiti di cure continuative; c) la disponibilità temporale effettiva di ciascun soggetto, intesa come possibilità concreta di dedicare all'animale il tempo necessario per soddisfare le sue esigenze etologiche, relazionali e di socializzazione, tenuto conto degli impegni lavorativi, familiari e delle condizioni di vita complessive di ciascuna parte.

Tale giudizio prognostico dovrà essere condotto secondo criteri di stretta aderenza alle circostanze del caso concreto, al fine di individuare la soluzione maggiormente rispondente al benessere dell'animale e, contestualmente, rispettosa delle posizioni soggettive degli altri soggetti coinvolti.

In conclusione, deve evidenziarsi come il deficit legislativo in un settore di particolare delicatezza sociale determina il rischio di pronunce che, nell'ipotesi di fallimento della composizione negoziale della crisi, si risolvano nell'automatica applicazione del paradigma dominicale. Tale criticità suggerisce l'opportunità di un intervento legislativo mirato, secondo il modello già sperimentato nell'ordinamento iberico, teso a porre i criteri che il legislatore dovrà seguire nel decidere le sorti dell'animale di affezione che non può essere equiparato ancora alle cose in un contesto nel quale egli è stimato proprio componente della famiglia.

Sul piano processuale, occorre operare una distinzione fondamentale: nelle ipotesi di scioglimento di convivenze *more uxorio*, prive di prole, che non richiedono alcuna formalizzazione né l'attivazione di un procedimento giudiziale, gli ex conviventi saranno eventualmente tenuti a promuovere autonomamente un'azione giudiziaria avente ad oggetto la determinazione della sorte dell'animale d'affezione. Diversamente, laddove il giudice debba adottare provvedimenti relativi alla gestione della crisi familiare, si pone la questione circa la possibilità che le pretese relative all'animale possano essere trattate dallo stesso giudice impegnato a conoscere la causa concernente la crisi della famiglia<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Tali procedure, a seguito della riforma del processo civile (l. 26 novembre 2021, n. 206 d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), sono regolate dal nuovo Titolo IV *bis* del Libro II del codice di rito contenente disposizioni applicabili ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie [...] (art. 473 *bis* c.p.c.). Sulla nuova disciplina introdotta v., tra i tanti:

In realtà, al di là del fatto che tra la crisi della famiglia e la domanda relativa alla sorte dell'animale di affezione sussista o meno una certa accessorietà, idonea a giustificare un cumulo di domande *ex art. 40 c.p.c.*, nell'attuale quadro sociale, la famiglia, lungi dal costituire un istituto statico e cristallizzato, si caratterizza per una marcata dinamicità connessa all'evolversi del sentire sociale che potrebbe oggi giustificare l'inclusione dell'animale d'affezione nella nozione giuridica di famiglia. Secondo tale prospettiva ermeneutica, i provvedimenti relativi alla sorte dell'animale potrebbero configurarsi quali pronunce rientranti *ratione materiae* nell'ambito applicativo del rito speciale di cui al Titolo IV *bis* del Libro II del codice di rito, concernente i procedimenti relativi alle famiglie, e conseguentemente essere rimessi alla cognizione del medesimo giudice investito della decisione sulla crisi. Nondimeno, è doveroso rilevare come il *silentium legis* sul punto generi un'oggettiva incertezza interpretativa, cui solo un intervento chiarificatore del legislatore o un'elaborazione giurisprudenziale consolidata potrebbero porre rimedio.

#### **6. Animali e vicende successorie.**

Si registra una progressiva diffusione del fenomeno sociologico rappresentato dalla condizione di soggetti che vivono da soli, il cui riferimento affettivo sia costituito dall'animale da affezione. Tale circostanza genera questioni giuridiche di crescente rilevanza concernenti le forme di tutela dell'animale successivamente alla morte del proprietario, giacchè questi non rientra tra i soggetti dotati di capacità a succedere né per legge, né per testamento. In tale contesto normativo, l'animale è sfornito di capacità successoria; per converso, esso costituisce oggetto di successione, al pari degli altri beni sui quali il *de cuius* vantava diritti, potendo essere oggetto di legato ovvero componente della massa ereditaria.

Tale situazione può configurarsi particolarmente problematica – attese le esigenze impellenti che caratterizzano la cura dell'animale – qualora nessuno dei chiamati proceda all'accettazione dell'eredità, in ragione della sua passività, ovvero vi provveda con tempi non celeri, oppure nell'ipotesi di rinuncia al legato avente ad oggetto l'animale. Tali eventualità determinerebbero, infatti, un ritardo nell'approntamento delle misure necessarie alla tutela dell'animale, le cui esigenze quotidiane richiedono un soddisfacimento immediato e continuativo.

---

F. DANOVÌ, *Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, in *Giur. it.*, 2023, 712 ss.; F. TOMMASEO, *Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. dir.*, 2023, 288 ss. M.A. LUPOLI, *Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 447 ss. Si tratta di una disciplina paidocentrica: v. M. SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, in *Nuove leggi civ.*, 2023, 1054 ss. V. anche M. BIANCA, *Parole introduttive*, in *Nuove leggi civ.*, 2023, 788.

Va precisato, tuttavia, che il comportamento del chiamato all'eredità che – a seguito del decesso del *de cuius* – si prenda cura dell'animale al fine di preservarne la sopravvivenza non determina una accettazione tacita dell'eredità, non presupponendo necessariamente una effettiva volontà di accettazione, bensì esprimendo il proposito di evitare pregiudizi alla conservazione del patrimonio ereditario. Tale condotta potrebbe essere qualificata come mero atto conservativo ai sensi dell'art. 460 c.c., con la conseguenza che il soggetto chiamato all'eredità ben potrà prendersi cura dell'animale senza rischiare di precludersi la facoltà di non accettare.

In tale contesto normativo, caratterizzato dall'assenza di una disciplina organica, il proprietario dell'animale sarà tenuto ad adottare *ante mortem* adeguate misure di pianificazione successoria, valutando l'opportunità di predisporre strumenti di tutela indiretta dell'animale d'affezione al fine di garantirne il benessere *post mortem* e di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli: non può tacersi, tuttavia, come l'effettiva praticabilità di tali forme di pianificazione successoria sia subordinata alla disponibilità di adeguate risorse economiche da parte del disponente, circostanza che determina una sostanziale disparità di tutela in ragione della condizione socio-economica del proprietario, con evidenti ricadute in termini di effettività della protezione del benessere animale.

Essenziale pare, infatti, scongiurare la caduta dell'animale nella comunione ereditaria, circostanza suscettibile di determinare stasi decisionali e ritardi nell'adozione dei provvedimenti necessari alla cura dell'essere senziente, il quale richiede, per converso, attenzioni costanti, tempestive e non procrastinabili, incompatibili con i tempi fisiologici della gestione della successione e dell'eventuale divisione ereditaria.

In via prioritaria, è possibile ricorrere agli strumenti offerti dall'autonomia testamentaria, quali l'istituzione di erede – persona fisica ovvero ente collettivo (si pensi, emblematicamente, alle associazioni di protezione degli animali) – previa accurata valutazione dell'idoneità del beneficiario ad assicurare la cura dell'animale d'affezione. In alternativa, il testatore può ricorrere all'attribuzione di legati aventi ad oggetto tanto la titolarità dominicale sull'animale quanto altri beni strumentali alla sua cura e al suo mantenimento (somme di denaro, beni immobili, etc.).

Mediante tale configurazione, fatta salva la facoltà di non accettare l'eredità o rinunciare al legato, il soggetto divenuto proprietario dell'animale risulterà gravato dagli obblighi di cura e salvaguardia del benessere dell'animale, con il rischio, in caso di inadempimento, di incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.

Per un'ulteriore garanzia di salvaguardia del benessere dell'animale, sarebbe possibile configurare un *modus*, imponendo all'erede o al legatario un'obbligazione di fare, consistente nella cura dell'animale (nutrirlo, accudirlo, ospitarlo presso di sé, assicurargli le necessarie cure veterinarie, impiegando

le risorse a tal fine attribuite): mediante tale istituto risulterebbe possibile formulare indicazioni maggiormente puntuali e vincolanti, dirette a garantire all'animale un trattamento specifico. A titolo esemplificativo, si potrebbe imporre l'utilizzo di alimenti particolari, adeguati alla condizione di salute dell'animale, in luogo di un'alimentazione generica.

Occorre, tuttavia, ricordare come l'onere vincoli il beneficiario ma non sospenda l'efficacia della disposizione, circostanza che rappresenta un limite intrinseco di tale meccanismo di tutela: sotto tale profilo, da un lato, va chiarito quali siano i soggetti legittimati ad attivarsi in caso di inadempimento; dall'altro, risulterebbe, in ogni caso, opportuna la nomina di un esecutore testamentario, cui demandare la verifica dell'adempimento ed eventualmente l'azione volta a conseguirlo.

Quanto al primo aspetto l'art. 648 c.c. dispone che «l'adempimento dell'onere può essere chiesto da chi vi ha interesse», senza tuttavia specificare chi debba intendersi quale soggetto "interessato", questione che ha dato luogo a un contrasto interpretativo<sup>34</sup>: sarebbe stato, dunque, utile sul punto un intervento del legislatore teso a riconoscere una legittimazione ad agire anche alle associazioni per la protezione degli animali.

A ogni modo, in caso di inadempimento dell'onere, gli interessati potrebbero domandare l'adempimento ovvero la risoluzione qualora questa sia stata prevista dal testatore oppure quando l'adempimento dell'onere abbia costituito l'unico motivo determinante della disposizione attributiva.

Ancora, il padrone dell'animale potrebbe ricorrere anche a negozi *inter vivos*, quali la donazione modale *ex art. 793 c.c.* con efficacia differita al momento del decesso del donante: potrebbe, infatti, donare un bene immobile e anche il proprio animale domestico – apponendo un termine iniziale coincidente con la morte del donante oppure con l'eventuale ricovero dello stesso in struttura – onerando il donatario di provvedere alla cura dell'animale dopo il decesso del disponente. Va rilevato, tuttavia, che tale fattispecie ripropone le medesime problematiche connesse all'onere testamentario.

Si potrebbe valutare, altresì, un negozio fiduciario mediante il quale attribuire beni a una persona di fiducia (fiduciario), con l'accordo che questi li impieghi per la cura dell'animale. Ancora, va citato il *pet trust* (o *trust for the care of pets* diffuso nei paesi nordamericani attraverso il quale viene destinata una porzione del patrimonio alla cura di determinate specie ovvero di singoli animali individuati, viventi al momento del decesso del *de cuius*. Il *settlor* potrebbe, mediante tale istituto, dettare prescrizioni puntuali per la cura dell'animale e nominare un *protector* affinché vigili sulla loro attuazione. Il *trustee* sarà, invece, il soggetto deputato alla gestione dei beni nell'interesse dei beneficiari. In tali casi, l'elemento caratterizzante del meccanismo è

---

<sup>34</sup> V. Cass., 30 settembre 1968, in *Giust. civ.*, 1969, 1, 1135. In senso contrario, restringe la nozione, M. GIORGIANNI, *Il "modus" testamentario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, 907.

rappresentato dallo scopo, costituito dalle finalità indicate dal *settlor*. La disciplina del *trust* prevede specifici meccanismi di controllo sull'operato del *trustee*, azionabili dal guardiano (ove nominato) ovvero, in sua assenza, dal giudice su istanza di qualsiasi interessato.

Inoltre, considerato che la tutela degli animali può essere qualificata quale interesse meritevole di tutela ai sensi dell'ordinamento, si potrebbe ragionare della configurabilità del ricorso allo strumento degli atti di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*

I meccanismi da ultimo menzionati presentano il vantaggio che le risorse necessarie al mantenimento dell'animale risulterebbero più tempestivamente disponibili per il soggetto incaricato di provvedere alle sue esigenze, ma comportano esborsi economici significativamente superiori rispetto a quelli precedentemente individuati. Inoltre, la complessità degli stessi suggerisce un loro utilizzo solamente di fronte a grandi patrimoni e in mancanza di soggetti vicini disposti a prendersi cura dell'animale.

## 7. Conclusioni.

L'analisi svolta ha messo in luce come la sorte degli animali domestici nelle crisi familiari e nelle vicende successorie rappresenti un banco di prova fondamentale per verificare la capacità dell'ordinamento giuridico di adeguarsi alla mutata sensibilità sociale e ai progressi delle conoscenze scientifiche in ordine alla natura degli animali quali esseri senzienti, capaci di provare emozioni e di intessere relazioni affettive significative con gli esseri umani.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni testimonia un progressivo abbandono del paradigma meramente dominicale, fondato sulla classificazione degli animali quali *res*; nondimeno, la scelta del legislatore con la l. n. 82 del 2025 di rivolgersi esclusivamente ai profili di diritto penale e diritto processuale penale costituisce un'opportunità mancata, in quanto permangono lacune normative in settori nevralgici dell'ordinamento, ove il vuoto legislativo genera inevitabile incertezza applicativa e orientamenti giurisprudenziali oscillanti.

La rilevanza quantitativa e sociale della questione emerge con particolare evidenza ove si consideri che, secondo i dati pubblicati dall'Eurispes nel Rapporto Italia 2024, una famiglia su quattro convive con almeno un animale d'affezione, dato che, correlato alle statistiche ISTAT in tema di incidenza delle separazioni e dei divorzi, rivela la portata macroscopica del fenomeno e l'urgenza di un intervento legislativo organico e sistematico.

Sarebbe stato – e rimane tuttora – certamente auspicabile un intervento normativo volto a chiarire tanto la disciplina sostanziale quanto quella processuale applicabile alla risoluzione dei conflitti concernenti la sorte degli animali d'affezione in costanza di crisi familiare, definendo altresì i criteri

decisori cui il giudice deve attenersi nella determinazione delle modalità di affidamento. Parimenti, in ambito successorio, si impone quantomeno il riconoscimento espresso della legittimazione attiva delle associazioni di protezione degli animali ad agire in giudizio per l'adempimento dei *modi* testamentari finalizzati alla cura degli animali appartenuti al *de cuius*, colmando l'attuale lacuna normativa che genera incertezza applicativa e potenziali vuoti di tutela.

Al di là delle singole proposte *de iure condendo*, appare nondimeno imprescindibile una riconsiderazione complessiva e sistematica dello statuto giuridico degli animali nell'ordinamento italiano, superando definitivamente il tradizionale paradigma reificante in favore di un quadro normativo che riconosca adeguatamente la loro natura di esseri senzienti e i correlativi obblighi di protezione e cura.